

L'etichettatura ambientale

Michele Stocola



- Gli obiettivi della Direttiva UE 2018/852;
- obblighi della filiera (nel B2B e B2C);
- l'etichettatura;
- organismo preposto al controllo / sanzioni.



Premessa: i più importanti atti giuridici dell'UE

- **Direttiva;**
- **Regolamento.**



Legge n. 117/2019 delega al Governo l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle Direttive UE «**pacchetto normativo sull'economia circolare**»:

- Direttiva UE 2018/849 veicoli fuori uso, pile e RAEE;
- Direttiva UE 2018/850 discariche;
- Direttiva UE 2018/851 rifiuti;
- **Direttiva UE 2018/852 imballaggi;**



Gli obiettivi della Direttiva UE 852/2018

La Direttiva UE 2018/852 è composta da:

- 30 considerando;
- 4 articoli;
- 1 allegato.



Considerando 11: «la presente direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, nell'elaborare i loro piani nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto degli investimenti, anche attraverso i fondi dell'Unione, dando priorità alla prevenzione, compresi il riutilizzo e il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti».



Art. 1 **modifiche** (alla Direttiva 94/62/CE)

- Al punto 1: Art. 1 il par. 2 è sostituito dal seguente

*«2. A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a **prevenire** la produzione di rifiuti di imballaggio, a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il **riutilizzo** degli imballaggi, il **riciclaggio** e altre forme di **recupero** dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la **riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, allo scopo di contribuire alla transizione verso un'economia circolare**».*



Obblighi della filiera (nel B2B e B2C)

D.Lgs. 116/2020 dal 26.09.2020 è il Decreto di attuazione:

- **Direttiva (UE) 2018/851** (che modifica la Direttiva 2008/98/CE) relativa ai rifiuti;
- **Direttiva (UE) 2018/852** (che modifica la Direttiva 1994/62/CE) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Modifica D.Lgs. 152/2006. Innova il comma 5 art. 219.
Responsabilità estesa del produttore.



Sono interessati **tutti gli imballaggi** che sono a **disposizione del consumatore finale a qualunque titolo.**

Informazioni per supportare il consumatore finale per la corretta raccolta differenziata.

Soggetti obbligati alle informazioni: **produttori e utilizzatori**



B2C: obbligo di comunicare:

- a) **la codifica identificativa del materiale di imballaggio** (Decisione 129/1997);
- b) **famiglia di materiale prevalente di peso e le indicazioni sulla raccolta** (es. «raccolta carta» oppure «carta – raccolta differenziata»);
- c) **invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.**



Esempio di etichettatura ambientale:

- **CARTA**
- **PAP 22**
- **RACCOLTA DIFFERENZIATA** (oppure Raccolta Carta)
- **VERIFICA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE.**

Facoltative: tipologia di imballaggio (vaschetta, bottiglia) e suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità (separa l'etichetta, svuota l'imballaggio, ecc.).



B2B: obbligo di comunicare:

La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/1997 e il materiale di cui è composto.

Imballaggi destinati a professionisti, per il trasporto, per la logistica o per l'esposizione.



per un determinato polimero:

- **UNI EN ISO 1043-1** per l'identificazione di materie plastiche non incluse nella Decisione;
- **UNI 10667-1** per i polimeri provenienti da riciclo;
- **UNI EN ISO 11469** comunicazione della composizione di strutture costituite da più polimeri (i multistrato);
- **UNI EN ISO 14021** informazioni aggiuntive volontarie;
- **UNI 11686** colori codificati: grafica diciture e simboli.



L'etichettatura:

- **Direttiva 2018/852/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la Dir. 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
- **Decreto Lgs. 116/2020** che recepisce la Dir. 2018/852/CE, riguardante gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
- **Decisione della Commissione europea 97/129/CE** sistema di identificazione per i materiali degli imballaggi (codifica dei materiali).



Le indicazioni devono essere inserite:

- **sulle singole componenti separabili manualmente** (tappo, pellicola, ecc.)
- **sul corpo principale dell'imballaggio** (bottiglia, ecc.)
- **sulla componente che riporta già l'etichetta e rende più facilmente leggibile l'informazione.**



Imballaggi di piccole dimensioni (25cmq e 125ml) si possono usare **QR Code**, App, digitali, in caso estremo siti internet. Vale anche per i multilingua e d'importazione.

Neutri: imballaggi per il trasporto e/o possibili semilavorati, le informazioni sui materiali di composizione vengono inserite **dal Produttore** su **DDT** oppure su supporti esterni **anche digitali**;



Gli imballaggi destinati al mercato estero, devono rispettare la *normativa del paese in cui l'imballaggio viene esportato*.

Accompagnati da una documentazione che attesta il *luogo/paese in cui sono destinati e informazioni sulla composizione*.



Responsabilità

Principio della **responsabilità condivisa**:

sono responsabili i produttori e gli utilizzatori (responsabili dell'etichettatura).

Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che **tale obbligo è posto a carico sia del produttore che dell'utilizzatore**: occorre quindi che vengano stipulati specifici accordi tra le parti.



Organismo preposto al controllo / sanzioni

Le **Province** sono preposte al controllo e all'eventuale irrogazione delle sanzioni, all'interno della quale è stata commessa la violazione (art. 262.1 TUA).

L'art. 261 comma 3 del D. Lgs. 152/06 TUA prevede una **sanzione** da **€ 5.000 a 25.000**, a carico di chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall'art. 219 comma 5.





Michele Stocola

